



PIANO URBANISTICO COMUNALE

Sindaco

ing. Cosimo Ferraioli

Ass. all'urbanistica

dott. Pasquale Russo

Responsabile del Procedimento

ing. Vincenzo Ferraioli

Coordinatore tecnico - scientifico

L.U.P.T. Univ. degli Studi di Napoli- Federico II

prof.arch. Salvatore Visone

Redazione Studi Specialistici

Studio Geologico

dr. Antonio D'Ambrosio

Studio Idraulico

ing. Antonio Russo

Studio Acustico

arch. Antonia Iride

Studio Agronomico

dr. agr.mo Aldo Mauri

collaboratori coordinatore tecnico- scientifico

arch. Teresa Schiano

arch. Antonio Mollo

gruppo di assistenza comunale

ing. Flavia Atorino



ALLEGATO C) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

C.4.1 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE





TITOLO I – FINALITA' GENERALI	1
Art.1 – Oggetto del regolamento	1
Art.2 – Definizioni.....	1
TITOLO II – ATTIVITA' RUMUROSE PERMANENTI	2
Art. 3 -Campo di applicazione.....	2
Art. 4 -Rumore interno	3
Art. 5 -Rumore esterno	3
Art. 6 -Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici	3
Art. 7 -Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti	4
Art. 8 -Sanzioni e provvedimenti restrittivi	4
Art. 9 -Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale	4
TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	5
Art. 10 –Generalità: Svolgimento di attività,spettacoli,manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico	5
Art. 11 Autorizzazioni in deroga	5
Art. 12 Orari e durata delle manifestazioni	6
Art. 13 Limiti di immissione sonora	6
Art. 14 Sanzioni e provvedimenti restrittivi	7
TITOLO IV - CANTIERI EDILI, MOBILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	8
Art. 15 Autorizzazioni in deroga	8
Art. 16 Orari e limiti di immissione sonora	9
Art. 17 Cantieri non soggetti ad autorizzazione	9
Art. 18 Sanzioni e provvedimenti restrittivi	10
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ESECUZIONI OPERE PUBBLICHE	10
Art. 19 -Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico	10
Art. 20 -Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.....	10
Art. 21 -Valutazione Previsionale di Clima Acustico.....	12
Art. 22 -Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici	12
Art. 23 -Modalità di presentazione della documentazione e controllo	13
Art. 24 -Sanzioni.....	14
TITOLO VI -EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	14
Art. 25 -Risanamento e pianificazione.....	14
Art. 26 - Emissioni sonore dei veicoli a motore	15
TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 27 – Disciplina dei controlli.....	15
Art. 28 -Abrogazioni e validità.....	15
6. ALLEGATO	16
ALLEGATO 01- FAX SIMILE Nulla osta attività temporanea cantieri edili.....	16
ALLEGATO 02- FAX SIMILE Nulla osta attività permanente.....	17
ALLEGATO 03- FAX SIMILE Nulla osta attività temporanea.....	19
ALLEGATO 04- FAX SIMILE Autocertificazione	21



TITOLO I – FINALITA' GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico in attuazione della disciplina statale e regionale in materia.

Art.2 – Definizioni

Si definiscono:

a. inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b. ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c. attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

d. attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

e. sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;

f. sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

g. valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità del recettore;

h. valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

i. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

j. valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello



equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

k. classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

l. impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

m. clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;

n. requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;

o. tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995;

TITOLO II – ATTIVITA' RUMUROSE PERMANENTI

Art. 3 -Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a.** attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b.** attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c.** attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari) e pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto;
- d.** attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e.** servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f.** macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;



g. attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Art. 4 -Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215.

Art. 5 -Rumore esterno

1. Le attività indicate all'art. 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.
2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97.
3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione; per quanto concerne i dehors su suolo pubblico si applica quanto previsto dallo specifico Regolamento Comunale.

Art. 6 -Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria.
2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.
3. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del



rumore avvenga per via interna.

4. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

5. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Art. 7 -Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'art. 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, l'Amministrazione Comunale adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Art. 8 -Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. La violazione delle disposizioni dettate dal presente si applicano quanto previsto per legge.

Art. 9 -Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 : *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) (GU n. 28 del 3-2-2012) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2012 – (Capo III Disposizioni in materia di inquinamento acustico Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1).*

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del suddetto D.P.R., fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.



TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 10 –Generalità: Svolgimento di attività,spettacoli,manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico

Tutte le attività all'aperto, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, le attività che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, aventi carattere temporaneo stagionale o provvisorio che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente devono essere autorizzate in deroga. Il piano di zonizzazione acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Tutte le attività di cui sopra devono essere appositamente autorizzate in deroga ai limiti, in conformità agli articoli seguenti del presente Titolo.

Art. 11 Autorizzazioni in deroga

1. Le Attività, gli spettacoli e le manifestazioni di cui al precedente articolo devono essere autorizzate previa presentazione di apposita domanda su modulo di cui all'allegato A, e possono essere oggetto di apposita autorizzazione, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le domande di autorizzazione in deroga devono pervenire in bollo (fatto salvo l'eventuale esenzione a norma di legge) al Servizio Ambiente del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico .
3. L'Amministrazione Comunale può assoggettare all'autorizzazione in deroga, di cui al presente articolo e nei limiti indicati nell'articolo 2 della legge 447/95 e nel D.P.C.M. 14.11.1997, anche le attività svolte all'aperto finalizzate all'igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti, per la manutenzione delle aree verdi sia pubbliche che private.
4. L'Amministrazione Comunale può, per motivate e particolari condizioni, comunque revocare le autorizzazioni in deroga rilasciate.
5. Tutte le autorizzazioni temporanee dovranno prevedere la riduzione dei valori delle emissioni sonore dopo le ore 24.00.
6. Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.
7. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri



allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 12 Orari e durata delle manifestazioni

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 8:00 alle ore 24:00.
2. In ogni sito non indicato nella Zonizzazione Acustica Comunale possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività per un massimo di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. Presso ogni pubblico esercizio o struttura possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività per un massimo di 25 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 4 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.
6. Le attività per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 4 giorni ogni settimana.
7. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difforni da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.
8. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee indicato nella Zonizzazione Acustica Comunale possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività senza vincoli sul numero di giornate derogabili durante l'anno solare.

Art. 13 Limiti di immissione sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 60 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.
2. Per attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto, il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 60 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in



deroga sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65dB(A) su 60 minuti.

3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

4. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni, anche non consecutivi, per ogni sito nell'arco dell'anno solare, previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ai soggetti titolari delle autorizzazioni relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni di incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) per verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e farne pervenire al Comune attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

Art. 14 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. La violazione delle disposizioni dettate dal presente Titolo, fatto salvo quanto espressamente regolamentato, è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa.

2. Chiunque svolga le attività di cui all'art. 10, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti sarà punito, in aggiunta alla sanzione precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature



responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, MOBILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 15 Autorizzazioni in deroga

1. I cantieri edili, mobili, stradali e assimilabili che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente devono essere autorizzate in deroga previa presentazione di apposita domanda su modulo di cui all'allegato 01.
2. Il possesso dell'autorizzazione in deroga non sostituisce ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria allo svolgimento delle attività.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16/03/98. Nei suddetti casi l'autorizzazione può essere sostituita con un'autocertificazione da consegnare al Servizio Edilizia del Comune contestualmente all'inizio dei lavori (Allegato 04).
4. Le domande di autorizzazione in deroga di cui all'allegato 01 devono pervenire in bollo (fatto salvo l'eventuale esenzione a norma di legge) al Servizio Edilizia del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio delle attività di cantiere rumorose. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico.
5. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. L'Amministrazione Comunale può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
6. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative. Le macchine e gli impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Art. 16 Orari e limiti di immissione sonora

I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del DM 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

- **giorni feriali:**

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8.00-12.00 e 14.00-20.00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12.00-14.00;

Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8.00 -20.00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20.00-8.00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20.00 -8.00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97

- **giorni prefestivi:**

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8.00-12.00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12.00-14.00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). L'Amministrazione Comunale può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. L'Amministrazione Comunale può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse, nel caso di lavorazioni in orario notturno che si protraggano oltre due notti consecutive.

Art. 17 Cantieri non soggetti ad autorizzazione

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc....) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo



necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono esenti dall'autorizzazione in deroga.

Art. 18 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. La violazione delle disposizioni dettate dal presente Titolo, fatto salvo quanto espressamente regolamentato, è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e s.m.i
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 15 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 2, della L. 447/95.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo dell'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inottemperanze l'Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ESECUZIONI OPERE PUBBLICHE

Art. 19 -Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b. Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c. Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Art. 20 -Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio



relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Segnalazione certificata di Inizio Attività Produttiva):

- a. opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
- b. strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari.
- c. impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero, ecc.);
- d. centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
- e. impianti ed infrastrutture di cui all'art. 3, lettere c) e d), del presente Regolamento;
- f. circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91 e s.m.i., ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e rispettive varianti o modifiche, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art. 2); l'Amministrazione Comunale acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione previsionale di impatto acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi della normativa

vigente in materia.

4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Art. 21 -Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a. nuovi insediamenti residenziali
- b. scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c. ospedali, case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e rispettive varianti o modifiche, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione Comunale acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione previsionale di clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi della normativa vigente in materia;

4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento, se applicabile.

Art. 22 -Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.

2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione

acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

a. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica;

b. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).

4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale;

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Art. 23 -Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 20,21,22 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi e rispettive varianti o modifiche.

2. La Relazione Conclusiva di cui all'art. 22, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n.380/01 e smi, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R..

3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli artt. 20 e 21, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di sospensione del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.C, la documentazione di cui agli artt. 20, 21 e 22, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

7. In caso di controlli, l'Amministrazione Comunale richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi del supporto dell' A.R.P.A.C, e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 24 -Sanzioni

La violazione delle disposizioni dettate dal presente Titolo è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa. In caso di reiterata inadempienza l'Amministrazione Comunale può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità.

TITOLO VI -EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art. 25 -Risanamento e pianificazione

1. Le competenze dell'Amministrazione Comunale in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29/11/00 *"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"*.

2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PUC devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da

essi prevista.

3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30/03/04 n. 142, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 26 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e smi *(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dal D.M. 16 dicembre 2014 e dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.)* ad opera della Polizia Locale.

TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Disciplina dei controlli

L'Amministrazione Comunale si avvale per le attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, della Polizia Locale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dei tecnici del Servizio Ambiente ed eventualmente di personale appositamente incaricato.

L'Amministrazione Comunale effettua precise e dettagliate richieste all'Arpac privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Art. 28 -Abrogazioni e validità

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere validità le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.



6. ALLEGATO

ALLEGATO 01- FAX SIMILE Nulla osta attività temporanea cantieri edili

	COMUNE DI ANGRI (SA) RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE O AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER <u>ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERE EDILE</u>
--	---

Al Comune di ANGRI
Via Piazza Crocifisso n.23
84012 ANGRI (SA)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____
n° _____ C.A.P. _____ in qualità di _____ della società/ente o altro
(specificare) esecutrice dei lavori _____
sede legale a _____ in via _____
_____ n° _____ C.A.P. _____ n. registro imprese _____

Attività di cantiere per la realizzazione dell'opera _____

in Via _____

☐ **Pubblica**

☐ **Privata**

Permesso a costruire/DIA relativa all'opera n° _____ del _____

Rilasciato a /Presentata da _____

Sede legale _____

**ALLEGATO 02- FAX SIMILE Nulla osta attività permanente**

	COMUNE DI ANGRI (SA)
	RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PER <u>ATTIVITA' PERMANENTE</u> DI NUOVA ISTITUZIONE O MODIFICA/POTENZIONAMENTO DI ATTIVITA' ESISTENTE

Al Comune di ANGRI
Via Piazza Crocifisso n.23
84012 ANGRI (SA)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n° _____
C.A.P. _____

in qualità di:

- ☐ Legale rappresentante
- ☐ Titolare (se trattasi di ditta individuale)
- ☐ Conduttore (nei casi espressamente previsti dalla legge)

della società/ente o altro (specificare) _____ sede legale a _____
_____ in via _____
n° _____ C.A.P. _____ n. registro imprese _____

CHIEDE

- ☐ Rilascio nulla osta d'impatto acustico ambientale per attività di nuova istituzione
- ☐ Rilascio nulla osta d'impatto acustico ambientale per modifica/potenziamento di attività esistente.

per l'attività di _____
denominata _____
sitata in via/piazza _____



Allega relazione di impatto acustico del tecnico competente in acustica ambientale:

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Allega fotocopia doc. di riconoscimento _____ n° _____

rilasciato da _____ il _____ .

Angri, _____

Firma

**ALLEGATO 03- FAX SIMILE Nulla osta attività temporanea**

	COMUNE DI ANGRI (SA)
	RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE O AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER <u>ATTIVITA' TEMPORANEA</u> (AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE EDILE PER LA QUALE E' PREVISTA MODULISTICA SPECIFICA)

Al Comune di ANGRI
Via Piazza Crocifisso n.23
84012 ANGRI (SA)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ in via _____

_____ n° _____ C.A.P. _____

- in qualità di:
- ☐ Legale rappresentante
 - ☐ Titolare (se trattasi di ditta individuale)
 - ☐ Conduttore (nei casi espressamente previsti dalla legge)

della società/ente o altro (specificare) _____

sede legale a _____ in via _____

_____ n° _____ C.A.P. _____ n. registro imprese _____

CHIEDE

- ☐ Rilascio nulla osta d'impatto acustico ambientale per attività temporanee (caso rispetto dei limiti temporali ed acustici definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dalle Leggi vigenti)
 - ☐ Autorizzazione in deroga ai limiti acustici definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dalle Leggi vigenti
 - ☐ Autorizzazione in deroga ai limiti temporali ed acustici definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dalle Leggi vigenti
- per l'attività
- ☐ musicale/spettacolo
 - ☐ altro (specificare)



Denominata _____

sita in via/piazza _____

Dichiara che l'attività avrà durata di gg. _____ dal _____ al _____

con i seguenti orari inizio alle _____ e fine spettacolo alle _____

Allega relazione di impatto acustico del tecnico competente in acustica ambientale:

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Allega fotocopia doc. di riconoscimento _____ n° _____

rilasciato da _____ il _____.

Angri, _____

Firma

**ALLEGATO 04- FAX SIMILE Autocertificazione**

	COMUNE DI ANGRI (SA)
	AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI DEROGA ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Al Comune di ANGRI
Via Piazza Crocifisso n.23
84012 ANGRI (SA)

Dichiarazione Sostitutiva di certificazione Art. 46 DPR n 445 del 28 Dicembre 2000 e art 15 Legge n.3 del 16 gennaio 2003

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ in via _____

_____ n° _____ C.A.P. _____

Tel _____ fax _____ titolare dell' attività _____ sita in Via _____

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, così come richiamato dall' art. n. 76 del DPR n. 445 del 28 Dicembre e dall' art 15 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003

DICHIARA

Che la lavorazione a carattere temporaneo di cantiere nell'area sita in Angri via/piazza _____ di cui al fg. _____ mappa _____ (rif. Pratica Edilizia n. _____) per cui si presenta autocertificazione sostitutiva di deroga avrà durata complessiva inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi ed opererà esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00. Dichiaro inoltre che il rumore prodotto, misurato tramite Livello Equivalente (Leq) in facciata ai ricettori più esposti per la durata di 1 ora secondo le modalità descritte dal DM 16/03/1998, non supererà il valore limite pari a 70 dB(A).

Allega fotocopia doc. di riconoscimento _____ n° _____

rilasciato da _____ il _____.

Angri, _____

Firma
